

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 dispone, com'è noto, che al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte delle banche è subordinata al rispetto di precisi adempimenti fissati puntualmente individuati dall'articolo richiamato.

In particolare il comma 9 del medesimo articolo 12 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse.

Il successivo comma 9-bis stabilisce che gli schemi di decreto in questione, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Viene previsto, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

Si stabilisce, infine che i decreti in questione ed i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. Con nota del 25 marzo 2009, indirizzata a questa Amministrazione, la Banca Popolare di Milano s.c.ar.l. ha chiesto la sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione per un importo complessivo di euro

500.000.000 che saranno emessi dalla medesima Banca ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge indicato in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 25 febbraio 2009.

Con nota in data 11 giugno 2009, si è provveduto a comunicare alla suddetta Banca il riscontro positivo alla richiesta di sottoscrizione, facendo presente che l'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari è, tra l'altro, subordinata al perfezionamento del procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12, comma 9, del suddetto decreto-legge n. 185/2008, per l'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per la sottoscrizione. La suddetta Banca Popolare di Milano, con comunicazione in data 17 giugno 2009, ha trasmesso la predetta nota di questo Ministero dell'11 giugno 2009 sottoscritta in calce per accettazione.

Ciò premesso è stato predisposto l'apposito schema di decreto con la relativa relazione tecnica.

L'articolo 1 prevede che la sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali emesse dalla Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avviene mediante emissione di titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lett. d) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ciò in quanto le ipotesi di cui alle lettere a) e b) della richiamata normativa, concernenti tagli lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa di entità pari all'importo richiesto dalla Banca risultano al momento non percorribili. Ciò, tenuto conto della neutralità dell'operazione nel suo complesso - l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di una attività finanziaria quasi-equity - ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Tale importo risulta al momento quantificato sulla base della nota del 25 marzo 2009, con cui la Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di euro 500.000.000, ripartito in n. 10.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000.

Non appare parimenti praticabile, l'ipotesi di cui alla lettera c) della norma medesima, che prevede il versamento in entrata di disponibilità esistenti su contabilità speciali e/o conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di fondi di tesoreria, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa,

determina comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titoli debito pubblico di cui alla successiva lettera d).

Pertanto, viene previsto che il netto ricavo delle suddette emissioni di titoli del debito pubblico, per un valore complessivo nel predetto limite di 500 milioni di euro, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato (titolo IV), per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa di conto capitale (cat. XXXI - acquisizione attività finanziarie) e destinato alla sottoscrizione del prestito obbligazionario della Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. (art. 2).

Tale soluzione consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione in questione, rinviando ad altri DPCM l'individuazione delle risorse per ulteriori eventuali sottoscrizioni, in base alle richieste che potranno sopravvenire nel prosieguo della gestione ed all'andamento dei mercati finanziari.

Il capitolo di spesa di conto capitale configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull'indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma che incide sulle spese finali del SNF e sul fabbisogno.

L'operazione si sostanzia in un'acquisizione di partite patrimoniali quasi equity: in base al comma 8 dell'art. 3 del dm allegato, i titoli stessi - che risultano convertibili in azioni degli istituti emittenti - sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore, intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A.. Tale acquisizione di attività finanziarie compensa sotto il profilo patrimoniale il corrispondente incremento del debito pubblico.

L'esposizione lorda dello Stato aumenta, tenuto conto di tale emissione dei titoli del debito pubblico, e pertanto l'operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e quindi del debito lordo. Gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi in base all'art 3, comma 3, lett. a), del dm allegato (pari alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base) dovrebbe infatti assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni.

L'articolo 3, prevede che, al fine di assicurare la suddetta economicità dell'operazione, come peraltro già indicato dal comma 9 dell'art 3 del dm del 25 febbraio 2009, il versamento in entrata da parte di Banca d'Italia degli interessi attivi con possibilità di riassegnare tali risorse agli appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di debito pubblico.

RELAZIONE TECNICA

La sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali emesse dalla Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. da parte del MEF appare esclusivamente finanziabile mediante emissione di titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lett. d) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ciò in quanto le ipotesi di cui alle lettere a) e b) della richiamata normativa, concernenti tagli lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa di entità pari all'importo richiesto dalla Banca risultano al momento non percorribili. Ciò, tenuto conto della neutralità dell'operazione nel suo complesso - l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di una attività finanziaria quasi-equity - ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Tale importo risulta al momento quantificato sulla base della nota del 25 marzo 2009, con cui la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di euro 500.000.000, ripartito in n. 10.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000.

Non appare parimenti praticabile, l'ipotesi di cui alla lettera c) della norma medesima, che prevede il versamento in entrata di disponibilità esistenti su contabilità speciali e/o conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di fondi di tesoreria, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determina comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titoli debito pubblico di cui alla successiva lettera d).

Pertanto, viene previsto che il netto ricavo delle suddette emissioni di titoli del debito pubblico, per un valore complessivo nel predetto limite di 500 milioni di euro, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato (titolo IV), per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa di conto capitale (cat. XXXI - acquisizione attività finanziarie) e destinato alla sottoscrizione del prestito obbligazionario della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.

Tale soluzione consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione in questione, rinviando ad altri DPCM l'individuazione delle risorse per ulteriori eventuali sottoscrizioni, in base alle richieste che potranno sopravvenire nel prosieguo della gestione ed all'andamento dei mercati finanziari.

Il capitolo di spesa di conto capitale configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull'indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma che incide sulle spese finali del SNF e sul fabbisogno.

L'operazione si sostanzia in un'acquisizione di partite patrimoniali quasi equity: in base al comma 8 dell'art. 3 del dm allegato, i titoli stessi - che risultano convertibili in azioni degli istituti emittenti - sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore, intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. Tale acquisizione di attività finanziarie compensa sotto il profilo patrimoniale il corrispondente incremento del debito pubblico.

L'esposizione lorda dello Stato aumenta, tenuto conto di tale emissione dei titoli del debito pubblico, e pertanto l'operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e quindi del debito lordo. Gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi in base all'art 3, comma 3, lett. a), del dm allegato (pari all'media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base) dovrebbe infatti assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni.

Al fine di assicurare la suddetta economicità dell'operazione, è previsto, come peraltro già indicato dal comma 9 dell'art 3 del dm del 25 febbraio 2009, il versamento in entrata da parte di

Banca d'Italia degli interessi attivi con possibilità di riassegnare tali risorse agli appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di debito pubblico.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Quirio